



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori STEFANI e POTENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2025

Modifiche al codice penale in materia di aggravanti del reato di omicidio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 577 del codice penale, norma che disciplina le circostanze aggravanti speciali applicabili al delitto di omicidio volontario. Fra le suddette aggravanti vi sono quelle che puniscono con la pena massima prevista dal nostro ordinamento (l'ergastolo) il fatto omicidiario commesso nei confronti di persone con le quali vi è in essere una relazione affettiva che, quindi, configura la condotta come particolarmente odiosa in virtù della natura stessa della relazione fra la persona uccisa e l'omicida (ascendente, discendente anche per effetto di adozione di minorenne, contro il coniuge anche se legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o altra persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata, appunto, da relazione affettiva).

Il secondo comma del predetto articolo 577 del codice penale punisce oggi, invece, con la reclusione da ventiquattro a trenta anni il fatto commesso contro il coniuge divorziato o quando coinvolti sono soggetti fra i quali sia cessata la convivenza o la relazione affettiva.

La norma attuale, quindi, distingue le conseguenze del reato a seconda che la relazione affettiva o la convivenza siano in essere, consacrate o meno in un matrimonio, da quelle in cui la relazione sia cessata.

Alla luce del fatto che, nel diritto di famiglia, la persona si intende coniugata fino al momento in cui è dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la norma ancora distingue fra il caso in cui l'omicidio sia perpetrato contro il coniuge anche se legalmente separato e il caso in cui l'omicidio sia commesso in danno del coniuge divorziato, prevedendo nel secondo caso una pena inferiore.

Pertanto il soggetto che commetta omicidio nei confronti del coniuge con il quale ha cessato la convivenza e con il quale non vi è più una relazione affettiva rischia la pena dell'ergastolo quando, per contro, un soggetto che uccida il proprio ex compagno o ex compagna a relazione cessata è passibile di una condanna alla reclusione da 24 a 30 anni, escludendo l'ergastolo.

L'intervento legislativo si propone di adeguare il trattamento sanzionatorio alle attuali esigenze di tutela dei legami familiari, affettivi e comunitari, tenendo conto delle trasformazioni sociali e delle forme contemporanee di convivenza nonché di assicurare maggiore coerenza sistematica tra le aggravanti soggettive ed oggettive previste in materia.

Tanto anche in considerazione del fatto che, ad oggi, la separazione legale è percepita comunque come un momento di scioglimento della relazione affettiva, anche se permangono effetti giuridici del coniugio, tanto che la stessa riforma cosiddetta Cartabia ha previsto la possibilità di proporre la domanda contestuale di separazione e di divorzio in uno stesso atto introduttivo.

Si ritiene pertanto opportuno, mediante il presente disegno di legge, limitare l'irrogazione della pena massima dell'ergastolo ai soli casi in cui la relazione affettiva sia ancora concretamente in essere, prevedendo la condanna meno afflittiva prevista dal secondo comma dell'articolo 577 del codice penale ai casi in cui il legame affettivo, come nel caso dei coniugi legalmente separati, sia venuto meno nel momento della consumazione del reato di omicidio volontario. L'articolo unico di cui si compone il presente disegno di legge sostituisce, pertanto, l'articolo 577 del codice penale nel senso sopra illustrato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 577 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 577. – (*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*) – Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge purché non legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3. con premeditazione;

4. col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge legalmente separato o divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste ».

